

Revisione della patente, contemporaneo accertamento di più violazioni

TAR Trentino Alto Adige-Trento, sez. unica, decreto 01.06.2010 n° 56

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=11613>

Va sospesa con decreto la revisione della patente di tipo B con nuovo esame di idoneità a seguito di perdita di punti dalla patente di guida per più eccessi di velocità commessi sullo stesso tratto autostradale nell'arco di 20 minuti, qualora non risultino applicati né l'art. 126 bis del codice della strada né l'art. 8 della Legge 689/1981 (che prevedono la perdita di 15 punti per contemporaneo accertamento di più violazioni).

E' quanto stabilito dal Tar del Trentino Alto Adige con il decreto 1° giugno 2010, n. 56.

T.A.R.

Trentino Alto Adige - Trento

Sezione Unica

Decreto 1° giugno 2010, n. 56

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 118 del 2010, proposto da:

F. A., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Maria Valorzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, Via Calepina, n. 65

contro

Provincia di Trento - Servizio Motorizzazione Civile, in persona del Presidente della Giunta provinciale *pro tempore*, non costituitasi in giudizio

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione del Dirigente del Servizio Motorizzazione Civile della Provincia autonoma di Trento n. 350 del 28 aprile 2010, con cui è stata disposta la revisione della patente di guida B n. U18990971M del ricorrente contestualmente sottoposto a nuovo esame di idoneità tecnica entro il termine di 30 giorni dalla

sua notifica, nonchè di ogni altro atto presupposto e comunque al suddetto connesso, ivi compresa la nota 22 aprile 2010, prot. n. 11678 del medesimo Servizio, che ha respinto l'istanza di revoca del suddetto provvedimento.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari provvisorie proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Rilevato:

che l'istante contesta la legittimità di entrambe le statuizioni impugnate, allegando che, quanto alle tre contravvenzioni per eccesso di velocità elevategli da parte della Polizia stradale, reparti di Mantova, Como e Varese in data 31.3.2008, troverebbe applicazione l'art. 126 *bis* del Codice della Strada;

che tale affermazione è stata argomentata con il fatto che le suddette violazioni del prescritto limite di velocità sull'autostrada A4 nel tratto Brescia - Varese constano essere state commesse tra le ore 20,50 e le 21,11 e dunque con un'unica azione;

che sarebbe conseguentemente applicabile la richiamata disposizione del Codice della Strada, che prevede che, in caso del contemporaneo accertamento di più violazioni, possano essere decurtati dalla patente al massimo 15 punti; che in ogni caso l'art. 8, 1° comma della L. 24.11.1981, n. 689 imporrebbe l'applicazione della sanzione più grave, nella specie pari a 5 punti, passibile di essere aumentata fino al triplo; che, in conclusione, con un diverso computo dei punti da detrarre dalla patente non si perverrebbe all'esaurimento di quelli disponibili;

Ritenuto:

che dalla prodotta documentazione non pare potersi univocamente indurre che le infrazioni in questione siano state commesse *unico actu*, tenuto conto, da una parte, dell'elevata velocità dell'autovettura condotta dall'interessato e, dall'altra, del fatto che esse sono state accertate in tratti autostradali non prossimi fra di loro;

che in ogni caso la vicenda esige un approfondimento nel contraddittorio delle parti;

che sussistono, tuttavia, nelle more gli estremi del grave pregiudizio, essendo prossima la scadenza del termine assegnato all'interessato per sottoporsi agli esami di idoneità tecnica alla guida;

P.Q.M.

accoglie in via provvisoria la domanda incidentale fino alla data della prossima camera di consiglio del 10.6 p.v., restando riservata ogni pronuncia in sede collegiale nel contraddittorio delle parti.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Trento il giorno 31 maggio 2010.

Il Presidente

F. Mariuzzo

Depositato in segreteria il 01/06/2010.

Il segretario.